



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

18.11.2009

B7-0146/2009

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento
sul marchio di origine

Gianluca Susta, Kader Arif e Francesca Balzani
a nome del gruppo S&D

Risoluzione del Parlamento europeo sul marchio di origine

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹,
 - vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno²,
 - visti l'articolo IX e l'articolo XXIV, paragrafo 5, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994,
 - visti il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario³ e il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁴,
 - visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁵,
 - vista la sua risoluzione del 9 febbraio 2009 sul rafforzamento del ruolo delle PMI europee nel commercio internazionale,
 - vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sull'indicazione del paese d'origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ("marchio d'origine"),
 - vista la sua dichiarazione scritta dell'11 dicembre 2007 sul marchio di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che attualmente l'UE non possiede disposizioni armonizzate o prassi uniformi in materia di marchio di origine; considerando le disparità tra regolamentazioni vigenti negli Stati membri nonché il fatto che la mancanza di norme comunitarie chiare in materia comporta un quadro legislativo frammentario,
- B. considerando che sono vietate le misure nazionali che impongono un marchio d'origine obbligatorio sulle merci importate da altri Stati membri, mentre non esistono limitazioni analoghe sul marchio d'origine obbligatorio per le merci importate da paesi terzi,

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

² GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

³ GU L 302 del 18.10.1992, pag. 1.

⁴ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1

⁵ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

- C. considerando che molti dei principali partner commerciali dell'UE, per esempio Stati Uniti, Cina, Giappone e Canada, hanno introdotto norme tassative sul marchio di origine,
- D. considerando che secondo l'agenda di Lisbona l'UE si pone l'obiettivo di rafforzare l'economia dell'Unione migliorando tra l'altro la competitività della sua industria nell'economia mondiale; considerando altresì che la concorrenza è equa se funziona con regole chiare sia per i produttori che per gli esportatori e gli importatori,
- E. considerando che il marchio d'origine avrebbe lo scopo di permettere ai consumatori europei di essere pienamente consapevoli del paese d'origine dei prodotti che acquistano; considerando altresì che i consumatori sarebbero quindi in grado di identificare tali prodotti con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate a tale paese,
- F. considerando che la proposta di introdurre un regime obbligatorio di marchio di origine del paese nell'UE è limitato a un numero limitato di prodotti importati come tessuti, articoli di gioielleria, abbigliamento, calzature, pelletteria, lampadine e lampadari, articoli in vetro, ceramiche e valigeria, per i quali il requisito del "made in" fornisce probabilmente un'informazione utile ai fini della scelta finale del consumatore,
- G. considerando l'importanza cruciale di assicurare parità di condizioni per i produttori dei nostri principali partner commerciali che hanno introdotto il marchio di origine,
- H. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 metterà su un piano di parità il Consiglio e il Parlamento europeo in materia di politica commerciale comune e che alla futura regolamentazione sul marchio di origine sarà applicata la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo 207 del trattato di Lisbona,
1. ribadisce che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti comprendenti, tra l'altro, le indicazioni di origine;
 2. invita la Commissione e il Consiglio a compiere i passi necessari per assicurare condizioni di concorrenza eque fra i partner che hanno introdotto normative in materia di origine dei prodotti;
 3. invita la Commissione e il Consiglio a istituire meccanismi adeguati di vigilanza e di esecuzione in campo doganale;
 4. sollecita gli Stati membri a consolidare uno approccio comunitario coerente sulla questione onde consentire ai consumatori dell'UE di ottenere informazioni più complete e accurate;
 5. invita la Commissione a intervenire energicamente, di concerto con gli Stati membri, per difendere i legittimi diritti e le aspettative dei consumatori ogniqualvolta sia accertato un caso di contraffazione e/o di uso fraudolento o di abusi sui marchi di origine da parte di produttori e importatori extra UE;
 6. ritiene la proposta di un regolamento del Consiglio inteso a introdurre l'indicazione obbligatoria del paese di origine di determinati prodotti importati da paesi terzi nell'Unione europea (marchio di origine) una base essenziale per conseguire l'obiettivo della trasparenza e dell'informazione adeguata del consumatore nonché per la coerenza

delle regole del commercio internazionale;

7. ritiene che un siffatto regolamento sia di estrema importanza per le imprese che decidono di mantenere le loro produzioni, e quindi anche le conoscenze tecnologiche e i posti di lavoro, nel territorio dell'UE;
8. ritiene che dopo il 1° dicembre, in conformità della procedura legislativa ordinaria prevista dal trattato di Lisbona, inizieranno ufficialmente consultazioni e scambi di opinioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio e che ogni ulteriore differimento pregiudicherebbe seriamente i diritti dei cittadini, l'occupazione in Europa e il principio del commercio libero e leale;
9. invita la Commissione a mantenere inalterata la sua proposta e a ripresentarla al Parlamento europeo a norma dell'articolo 207 del trattato di Lisbona, subito dopo l'entrata in vigore del trattato;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.